

che provino una prolungata (almeno decennale) esposizione all'amianto. Il beneficio contributivo viene riconosciuto dall'Ente previdenziale che deve erogare la pensione, ma previo accertamento dell'esposizione da parte dell'INAIL, che si avvale, quali propri organi tecnici delle CONTARP.

Recentemente, anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato una sua legge sull'amianto e, precisamente, la L.R. 22/2001 che prevede, tra l'altro, la tenuta del Registro regionale degli esposti all'amianto e di un registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione alla sostanza in questione.

Ora, per ottenere dall'INAIL la certificazione di esposizione a fini previdenziali è necessario che il datore di lavoro rilasci un curriculum lavorativo da cui si possano trarre elementi per il giudizio di effettiva esposizione. Anche per l'iscrizione al Registro regionale degli esposti, seppure non necessaria, tale certificazione può essere utile per abbreviare i tempi relativi all'istruttoria prevista dalla D.G.R. n. 4092 dd. 19.12.2003 e che dovrà essere espletata dalle Unità operative di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie

L'Associazione esposti all'amianto si è rivolta al Difensore civico per ottenere il rilascio delle certificazioni in questione da parte dell'Autorità portuale che non la rilascia a tutti i lavoratori ed ex che ne fanno richiesta, e, soprattutto, non rilascia a tutti i curricula redatti secondo lo schema dettato dall'INAIL, in base all'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro dd. 7.3.2001. L'Associazione lamenta perciò una disparità di trattamento tra i lavoratori portuali e la violazione di un diritto ad ottenere dal datore di lavoro il proprio curriculum lavorativo.

Tra i lavoratori portuali, avendo lavorato sulle navi o allo scarico dei materiali, in molti hanno avuto contatto quotidiano con l'amianto usato per la coibentazione dei motori e delle condutture navali e con l'amianto transitato in grandi quantitativi dal nostro porto.

Il Difensore Civico ha perciò convocato presso il suo ufficio una rappresentanza dell'Autorità portuale e dell'Associazione Esposti Amianto. In tale incontro è stato ribadito il diritto dei lavoratori ed ex ad ottenere il proprio curriculum e il Difensore ha affermato che i problemi interni – di personale – che impedivano il rilascio dei *curricula* dovesse essere superato, non potendo l'Autorità portuale esimersi da tale obbligo.

Il problema però non si è ancora risolto.

In sede regionale esso non sussiste, se non in termini esclusivamente pratici per l'accelerazione dell'iter istruttorio, perché la Regione, nell'emanare finalmente le disposizioni attuative per l'applicazione della legge, ha stabilito di non richiedere il deposito del *curriculum* lavorativo per l'iscrizione nel Registro regionale degli esposti. Permane invece per coloro che intendono vedersi riconoscere i benefici previdenziali. In tal senso perciò l'attività del Difensore continua nell'anno in corso.

Tra gli altri casi di natura ambientale si segnalano:

Una famiglia che vive in un centro del territorio pordenonese lamenta da anni una situazione ambientale insostenibile a causa del fatto che la loro casa si trova al confine con una zona industriale e, in particolare, si trova di fronte ad una piccola industria del legno. Da anni essi lamentano il rumore che proviene dal generatore elettrico di corrente, le polveri di legno che fuoriescono dallo sfiato dell'impianto di filtrazione delle polveri. ed il continuo passaggio di camion

davanti alla loro casa, nonostante sia stata già costruito un tratto di viabilità alternativo per l'accesso dei mezzi alla fabbrica.

Per esaminare i vari problemi, ed in particolare quello del rumore del generatore elettrico, questa Difensore Civico ha promosso una riunione degli interessati con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, riunione nella quale è emerso che, quanto al rumore, in difetto -ancora- di una normativa regionale in materia di inquinamento acustico, i Comuni non possono ancora procedere alla zonizzazione prevista dalla L. 447/'95 e, quindi, non sono applicabili le Tabelle di cui al D.P.C.M. 14.11.1997. Per quanto riguarda l'accesso alternativo per gli automezzi, di esso manca ancora il collaudo.

Le rilevazioni dell'ARPA hanno evidenziato che il rumore del generatore supera il limite per l'applicabilità del cd. "criterio differenziale", ma detto criterio non si applica, per Giurisprudenza costante, in difetto della Legge regionale.

Circa le polveri l'Arpa ha effettuato le misurazioni, ma senza dare conto dei limiti massimi di tollerabilità in modo da consentire un raffronto dei dati rilevati con detti limiti massimi.

Al di là di quelle che potranno essere le conclusioni, più o meno migliorative della situazione ambientale per la famiglia istante resta che il caso è particolarmente emblematico per i problemi ambientali che riassume: l'espansione delle aree urbane e la contiguità tra aree residenziali e aree produttive - commerciali, artigianali o industriali - impone una delicata regolamentazioni dell'uso dei suoli, con necessità che vengano imposte aree di rispetto tali che impediscano i gravi danni alla salute che la vicinanza ad insediamenti produttivi provoca per la popolazione residente. Quando, per ragioni storiche, tali aree di rispetto non siano state previste, sarebbe necessario che le Amministrazioni fossero particolarmente attente e riguardose per i problemi della popolazione che abita in aree confinanti con l'area produttiva e che l'interesse della produzione a non dilatare i propri costi, interesse comunque importante per l'economia della zona e per coloro che vi lavorano, non prevalga sul diritto alla salute. Gli interventi chiesti dalla famiglia in questione non paiono in fondo così costosi da legittimare una così forte resistenza, anzi disinteresse, da parte dell'impresa confinante. Tale disinteresse appare, agli occhi dei privati cittadini

istanti, quasi una prova della forza di persuasione che tale impresa ritiene di avere sugli amministratori o sulla burocrazia. L'insistenza dei cittadini residenti li indebolisce invece rispetto agli amministratori stessi, mentre essa è solo la prova della loro esasperazione. Si pensi che ben due membri di questa famiglia sono deceduti in questi ultimi anni per leucemia, l'uno di ottant'anni e l'altro di soli cinquantasei: non ci sono prove della correlazione di tale patologie con la polvere di legno, ma il dubbio è legittimo! Si spera perciò di avere maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione comunale in questione e da parte dell'ARPA, seppure, come sopra detto, la disponibilità dall'Amministrazione comunale si è già dimostrata nell'incontro promosso dal questa Difensore civico.

Problema analogo, di difficile *convivenza* tra abitazioni ed attività artigianali, in un caso trattato dall'Ufficio di Udine, dove un cittadino si è lamentato di forti rumori e di scarichi inquinanti provocati da attività di officina svolta dal vicino. I provvedimenti presi dall'Amministrazione comunale interessata non hanno soddisfatto il cittadino, il quale ha nuovamente interessato l'Ufficio con una serie di controdeduzioni.

Problema di inquinamento anche nel caso del cittadino di Udine che lamenta forti vibrazioni nella propria abitazione al passaggio dei treni, vibrazioni mai verificatesi in precedenza. Le Ferrovie hanno risposto recentemente di avere posto una guaina antivibrazione inserita sotto il giunto incollato che, sotto l'aspetto tecnico, è stato considerato il punto critico per le vibrazioni lamentate. Inoltre le Ferrovie hanno assicurato l'intervento del loro Istituto Sperimentale di Roma per un ciclo di misurazioni atte a certificare la situazione esistente. L'Ufficio non ha ancora avuto notizie se il problema sia stato risolto dalla posa della guaina.

Problemi ambientali, anche qui per la contiguità tra abitazioni private ed attività produttive, quello posto da un cittadino di un comune della Provincia di Trieste. Egli lamenta anche il forte rumore proveniente dall'autostrada, che passa a qualche decina di metri dalla sua casa. Non essendo state poste le barriere fonoassorbenti, quelle poste sull'altro lato della strada e che proteggono l'abitato che si trova da quella parte finiscono con l'acuire il rumore dall'altra parte. Su intervento del Difensore, rivoltosi anche all'ANAS, il Comune ha fatto sapere di

essersi già interessato per sollecitare la costruzione di barriere fonoassorbenti anche sull'altro lato dell'autostrada, che costeggia il sito abitato dal cittadino in questione. Quanto ai problemi di vicinato con un'impresa di autotrasporti, dopo aver interpellato il Comune affinché verificasse se tutte le autorizzazioni dell'impresa fossero in regola, alla risposta affermativa di questo il Difensore si è attivato presso l'Amministrazione regionale per conoscere l'esito degli accertamenti circa l'esatto adempimento di un'ordinanza regionale di riduzione in pristino di opere abusive eseguite da detta impresa e asseritamente non compiute. La risposta affermativa, circa l'esatto adempimento di quanto ordinato non ha soddisfatto l'interessato, il quale ha preannunciato le sue contro deduzioni.

Anche nel 2003 il Difensore civico ha dovuto occuparsi dell'inquinamento acustico causato dall'autostrada nei pressi di Palmanova dove già nel 2001 Autovie Venete aveva promesso un intervento per ovviare al grave inconveniente. Dopo due anni i cittadini hanno segnalato che gli interventi non erano stati ancora posti in essere. Nuovamente Autovie ha assicurato attenzione al problema nell'ambito di un piano generale di interventi di protezione acustica che sarà eseguito sulla base di priorità stabilite in base all'effettivo clima acustico ed al numero delle persone esposte.

Urbanistica e costruzioni edilizie

E' materia tra quelle più frequentemente trattate.

Si è risolta positivamente la questione sorta in un Comune dove alcuni condomini di uno stabile si lamentavano di aver visto precluso l'accesso di veicoli al proprio cortile privato per effetto della realizzazione di un parcheggio pubblico a pagamento previo esproprio dell'area. Il Comune, in particolare, dubitava di poter assoggettare parte dell'area del parcheggio pubblico a servitù di transito a favore dei condomini senza incorrere in un'ipotesi di illegittimità per violazione della necessaria destinazione pubblica dell'esproprio. Il problema giuridico è stato risolto positivamente per i condomini dalla Direzione Regionale dell'Ambiente e dei Lavori pubblici indicando una pronuncia del Consiglio di Stato che ha statuito che il diritto d'accesso di cui all'art. 1054 Cod. Civ. si estende anche al proprietario del fondo intercluso per effetto di esproprio.

Non si ritiene invece che si sia risolta la questione posta da un cittadino di un altro piccolo comune montano la cui casa di abitazione subisce dei movimenti per effetto dello sprofondamento del muro di sostegno della strada, sprofondamento causato dalle condizioni geologiche del terreno anche per effetto della continua penetrazione dell'acqua nelle fondazioni. L'amministrazione comunale, interessata del problema già nel 2002, non ha ancora provveduto e solo

nel gennaio di quest'anno ha dato risposta ai solleciti del Difensore affermando di avere interessato la competente Direzione Regionale della Protezione civile affinché provveda ai necessari accertamenti. Sarà cura del Difensore accertare con detta Direzione quali interventi abbia posto in essere, o abbia intenzione di compiere.

Solo assicurazioni circa la necessità di un intervento alla rete fognaria, già rappresentato dal Comune di Palmanova al Consorzio Depurazione Laguna: è la risposta ad una lagnanza di un cittadino. Non è noto se l'intervento sia stato eseguito.

Analogamente il predetto Consorzio è stato ripetutamente sollecitato a provvedere anche a Cervignano dove molti cittadini lamentano frequenti allagamenti in occasione di precipitazioni più abbondanti causati, a loro dire, da incuria per il territorio. Non è noto l'esito, se l'intervento chiesto sia stato o meno eseguito.

Pratica definita positivamente quella di due cittadini che, nell'ambito di due richieste di concessione, presentate l'una per la ristrutturazione di un fabbricato abitativo ed una per l'ampliamento di un ponticello di accesso carraio a detto fabbricato, hanno dovuto attendere un anno per ottenere, dalla Direzione regionale dell'Ambiente, il provvedimento di competenza per l'autorizzazione di fattibilità a fini idraulici dell'intervento sul ponticello di accesso carraio.

Pare positivamente concluso anche l'intervento richiesto da un cittadino che, intendendo realizzare un orto su un terreno già a ciò destinato, ma da tempo incolto, aveva chiesto l'autorizzazione a recintare il terreno. Nonostante fosse intervenuta l'autorizzazione paesaggistica dal Comune di Trieste, si era visto chiedere dalla Direzione regionale delle Foreste una notevole mole di documenti ed anche una costosa perizia geologica, il che sembrava veramente eccessivo, specie per il costo dell'elaborato in proporzione rispetto al valore dell'intervento. E' stata concordata con l'Amministrazione una serie più snella di documenti, stante appunto la modesta entità dei lavori e, al posto della relazione geologica, l'amministrazione ha chiesto una descrizione dell'ubicazione del fondo e delle sue caratteristiche geologiche a firma del progettista.

Si è risolto positivamente, con un incontro tra le parti, una vicenda piuttosto kafkiana in cui, a seguito di una contestazione amministrativa per scarico di acque di uso domestico non recapitante nella rete fognaria senza autorizzazione, il cittadino aveva chiesto tale autorizzazione che si era fatta attendere più di nove mesi allorché vi era stata una nuova richiesta di integrazione della documentazione. Dopo l'intervento del difensore al cittadino è stata concessa l'autorizzazione provvisoria con indicazione precisa della documentazione necessaria per ottenere quella definitiva.

Trasporto pubblico locale

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina disabile per lamentare le difficoltà che incontra a salire sugli autobus che, seppure attrezzati per il trasporto dei disabili, in realtà, non possono accostare al marciapiedi, per vari motivi di traffico e sosta selvaggia di veicoli privati. Il Difensore ha interessato, per quanto di rispettiva competenza, la Provincia di Trieste ed tutti i Comuni della stessa inviando per conoscenza la lamentela anche alla Società di trasporto pubblico locale. Tutti gli Enti hanno risposto fornendo rassicurazioni circa il loro interessamento, specie per fare in modo che le aree di sosta dei mezzi pubblici siano libere, così da consentire agli autisti di accostare il mezzo. La T.T. ha assicurato una sensibilizzazione dei propri autisti circa la facilitazione per la salita e la discesa dai mezzi della cittadina interessata. Chiunque frequenti abitualmente i mezzi pubblici nell'ambito urbano della città di Trieste sa però che tuttora le aree destinate alla fermata degli autobus è *normalmente* ingombra da autovetture private in sosta vietata. Si spera di vedere in seguito un'azione più incisiva da parte delle Amministrazioni comunali competenti.

Si è risolto positivamente il caso di una cittadina che lamentava il mancato rilascio dell'abbonamento agevolato per invalidi. La medesima, che pur ne aveva usufruito negli anni 2001 e 2002 sulla base del certificato di pensione di invalidità al lavoro rilasciata da un Paese della U.E., se l'era visto negare nel 2003. Il Difensore Civico ha invitato la Provincia e l'ANMIC, che agisce su delega della stessa nella distribuzione delle tessere agevolate, a riesaminare il caso sulla base dell'art. 29 del Regolamento CEE n. 574/'72, applicativo del Regolamento n. 1408/'71 sui regimi di sicurezza sociale per i cittadini che si spostano all'interno della Comunità. In base a tale normativa europea l'interessata ha diritto all'agevolazione indipendentemente dal riconoscimento in Italia dell'invalidità civile ed un tanto è stato riconosciuto dalla Provincia che ha rilasciato all'interessata il titolo di viaggio richiesto.

Lavoro

Sono frequenti le richieste di intervento presentate da lavoratori regionali e degli Enti locali in relazione a svariati problemi dei quali, senza dubbio il più delicato, sono le ipotesi in qualche modo riconducibili alla fattispecie del *mobbing*. Non è opportuno, per evidenti ragioni, segnalare i casi neppure per sommi capi. Tuttavia è opportuno mettere in rilievo in questa sede la complessità di tali fattispecie soprattutto in assenza di un *luogo* istituzionalmente preposto

alla trattazione di queste fattispecie in cui confluiscono problematiche di lavoro e di salute, con delicati risvolti psicologici, oltre che legali. Com'è noto, non manca solo una definizione della fattispecie dal punto di vista penalistico, ma manca anche chi possa occuparsene, mediante un'equipe multidisciplinare, specie prima che si siano maturati danni gravi ed irreparabili per il lavoratore. Manca una cultura, tra i dipendenti, del male che possono determinare atteggiamenti di ostilità ed emarginazione finché un lavoratore non li prova di persona. Tali atteggiamenti determinano poi una spirale di incomprensione con senso anche esagerato di persecuzione da parte del colpito, senso che ancora di più scatena la reazione di emarginazione.

Bisognerebbe tenere conto che tali situazioni oltre a danneggiare a volte definitivamente la carriera del lavoratore e la sua personalità, producono un danno anche al datore di lavoro che perde una professionalità. Ciò è tanto più vero in una amministrazione pubblica dove, se il lavoratore, stanco di lottare e definitivamente deluso, piegato, si *mette in malattia* (secondo il comune modo di dire), l'amministrazione lo perde senza neppure la forza di reagire. Sono spesso le stesse persone sovraordinate che lasciano aggravarsi il caso invece di farsi carico della situazione per porvi rimedio.

Nel breve periodo del mio incarico ho già avuto modo di vedere alcuni di questi casi e sono sicuramente quelli in cui il Difensore si sente meno ascoltato e più impotente.

Edilizia residenziale pubblica

Si è risolto positivamente con la consegna delle chiavi il caso di una cittadina invalida alla quale era stato assegnato un alloggio per lei inaccessibile e

che, per questo motivo, aveva dovuto essere ricoverata presso una residenza sanitaria. Alla stessa, in un secondo momento, è stato assegnato, con parere favorevole della Commissione paritetica, l'alloggio sito al piano terra, già assegnato ad altra persona, che aveva protestato per l'annullamento dell'assegnazione del piano terra a suo favore e il conseguente cambio. L'invalida è stata ritenuta degna di tutela posto che l'alloggio al piano terra era stato costruito proprio per persone invalide.

Non è stata accolta invece l'istanza rivolta da un cittadino il quale, anche a nome di altre persone che vivono sole, come lui, in un appartamento di proprietà di un Comune ed amministrato dall'ATER, lamentava il criterio di ripartizione dell'acqua e della luce effettuato non in base al numero dei componenti il nucleo familiare, bensì in base alla metratura dell'alloggio. L'ATER ha risposto che una delibera del suo Consiglio di Amministrazione aveva confermato il criterio di ripartizione del costo dell'acqua centralizzata in base ai metri quadrati dell'alloggio in virtù degli artt. 56, comma 3 e 61, comma 1, lett. d) della L.R. 75/82 che prevedono che vi sia, in costanza di rapporto di locazione un sostanziale equilibrio fra il numero dei componenti i nuclei familiari assegnatari e dei vani dell'alloggio fruito.

Ha ottenuto solo risposta interlocutoria un cittadino che si è lamentato di avere provveduto ancora nel 1999 a pagare il prezzo del riscatto dall'ATER del suo alloggio, già detenuto in locazione, e di non avere ancora stipulato il rogito a distanza di ben tre anni. L'ATER ha risposto che per provvedere alla cessione deve essere emanato prima il relativo provvedimento che, a sua volta, deve essere preceduto dal provvedimento di volturazione dal demani all'Ente ATER cessionario. Tale trasferimento da parte dell'Agenzia del Demanio, già avvenuto, non era stato ancora seguito dall'intavolazione a favore dell'ATER. Procedure di difficile comprensione per il cittadino e, per quanto complesse, invero troppo lunghe!

Contributi erogati dalla Regione e dagli Enti Locali

E' tra le materie più spesso trattate dal Difensore civico.

Annoso e drammatico il problema rappresentato ogni anno all'Ufficio da una cittadina di madrelingua slovena che anni addietro acquistò le frequenze di una televisione locale e trasmette tuttora programmi in lingua slovena, sia ritrasmessi da altri canali sia autoprodotti, la quale non ha mai ricevuto i contributi regionali richiesti. Gli Uffici regionali, più volte interpellati, hanno sempre risposto che la televisione in questione non possiede i requisiti richiesti dalle leggi regionali non avendo una quota di programmi di propria produzione. Chi scrive, attualmente ancora impegnata a capire cosa poter fare in aiuto della cittadina in questione, si

domanda anzitutto come sia potuto succedere che la Regione abbia sempre negato un contributo a tale attività, posto che essa è l'unica televisione locale privata a trasmettere programmi in lingua slovena.

Assai iniqua la decisione che ha riguardato due cittadini, marito e moglie pensionati ai quali è stata revocata dal Mediocredito la concessione del contributo "prima - casa" in quanto, all'atto della domanda, il richiedente aveva dichiarato di essere solo lui l'acquirente, mentre, essendo con la moglie in comunione legale dei beni, il rogito era stato fatto, necessariamente, a nome di entrambi. E' scattata perciò, in base ad espressa previsione del bando, l'invalidità della domanda per difformità della richiesta rispetto ai soggetti destinatari del contributo. Il Difensore, nell'instare per la revisione del provvedimento di revoca, ha sostenuto che in questo caso l'errore nella dichiarazione non influisce sui requisiti per l'ammissione al beneficio perché la valutazione del Mediocredito, quale gestore del Fondo regionale, tiene necessariamente conto della situazione reddituale di entrambi i coniugi, come da espressa previsione del bando: infatti è previsto che il reddito annuo complessivo cui fare riferimento come limite massimo per la fruizione dei benefici derivi dalla somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare. L'errore commesso dal cittadino nella sua domanda circa l'identità degli acquirenti doveva perciò ritenersi "non essenziale" ai sensi degli artt. 1429 e 1324 Cod. Civ., - norme sui contratti che si applicano anche agli atti unilaterali tra vivi -. La ratio della norma in base alla quale l'amministrazione revocava i benefici ai cittadini in questione era quella di evitare che delle agevolazioni potessero beneficiare cittadini "altri" rispetto a coloro nei confronti dei quali erano stati valutati i requisiti. L'Amministrazione non ha accolto queste osservazioni perché l'orientamento espresso in quel provvedimento era stato applicato in molti altri casi analoghi. Si auspica che l'Amministrazione tenga conto delle susesposte osservazioni nella predisposizione della normativa futura, considerato che il regime patrimoniale tra coniugi spesso non è noto alle persone più anziane che si sono sposate prima del 1975 e nei confronti delle quali la riforma del diritto di famiglia ha agito senza che, spesso, essi ne abbiano preso conoscenza. Ciò vale specialmente per i cittadini meno abbienti che non abbiano avuto altre occasioni di stipulare contratti scritti di compravendita.

Esito sfavorevole anche per una cittadina che, dopo aver scelto un Istituto di credito convenzionato con il Mediocredito per ottenere un mutuo con le agevolazioni regionali di cui alla L.R. 9/99, art. 23 II comma lett. b) dopo aver ricevuto, dal Mediocredito e dalla banca la comunicazione dell'ammissione al beneficio a cui aveva presentato la richiesta l'invito a produrre la documentazione necessaria alla definizione del finanziamento, aveva chiesto al Mediocredito di poter fruire del finanziamento tramite altro istituto di credito perché nel frattempo (circa tre anni) aveva cambiato banca. Riteneva l'interessata che dovesse essere assicurata al cittadino la libertà di scelta dell'istituto bancario più conveniente o comunque di maggiore affidabilità. La cittadina esprimeva di non avere ricevuto risposta dal Mediocredito a cui aveva ripetutamente chiesto di sapere in base a quale disposizione di legge non le fosse consentito il cambio, ed anzi le fosse revocato il contributo, pur se l'istituto di cui era attualmente cliente era pur esso

convenzionato con il Mediocredito. La risposta pervenuta dagli uffici regionali ha evidenziato che essi avevano già chiarito a voce e che il Mediocredito aveva risposto per iscritto le ragioni per cui non poteva accettare il cambio, ragioni che gli Uffici evidenziavano essere contenute nel bando.

Evidente ineguaglianza nella gestione dei bandi per contributi ai pannelli solari, soluzione regolamentare già evidenziata dal mio predecessore come non corretta: coloro che siano rimasti insoddisfatti nell'assegnazione dei contributi ma, all'insaputa di questo, abbiano comunque fatto eseguire l'opera, non possono più partecipare ai bandi successivi e si trovano quindi pregiudicati rispetto a coloro che propongono la domanda per la prima volta l'anno successivo, pur se l'opera sia in possesso di requisiti tecnici che la collocherebbero in posizione migliore rispetto alle domande presentate successivamente. Bisogna dare atto che la Direzione competente ha fatto sapere che sta studiando una diversa regolamentazione proprio per ovviare a tale ingiustizia.

Si è risolta invece positivamente la questione posta dalla mamma di una studentessa della scuola media inferiore la quale aveva fatto richiesta ad un Comune per ricevere un contributo economico per il rimborso delle spese dei libri di testo acquistati per la figlia. La stessa però non risiede in quel Comune, ma in altro limitrofo dove il contributo regionale viene erogato sotto forma di libri in comodato. La stessa l'anno prima aveva ricevuto proprio da quel comune, non da quello di residenza, un contributo per i libri di testo ed era perciò stata indotta a ripetere la domanda di nuovo alla medesima amministrazione. Dopo una serie di contatti tra i due comuni interessati, attivati dal Difensore civico, il Comune a cui l'istante si era rivolta ha erogato il contributo posto che l'altro, quello di residenza, aveva già esaurito i fondi con l'acquisto dei libri da dare agli studenti in comodato.

Non è stata accolta invece dal Comune competente l'istanza di una cittadina volta alla restituzione di quanto pagato per la retta di una scuola materna statale. Infatti il contributo era stato deciso con delibera comunale come contributo per i pasti ed era quindi legittimo, pur se, a decorrere dal 2003 il Comune aveva deciso invece di abolirlo. Il Comune, all'intervento del Difensore, ha risposto che la decisione per l'anno 2003 non aveva effetto retroattivo e che, per gli anni precedenti, nulla poteva essere restituito.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO n. 1

(Relazione ai sensi dell' rt. 16 II° comma della L. 15 maggio 1997, n.127)

Si evidenziano ora qui di seguito le pratiche relative ad affari di cittadini che hanno posto questioni concernenti rapporti con le Amministrazioni periferiche dello Stato.

Imposte, contributi e demanio

Esito incerto per una cittadina di Trieste che chiedeva il rimborso di un importo versato per tassa erariale di diploma effettuato ancora nel 1994 e non più dovuto per abolizione della tassa a partire dall'anno accademico 1994-'95 (L.537/'93, art. 5). L'Agenzia per le Entrate ha risposto al Difensore civico che erano stati emessi ben due mandati di pagamento non riscossi, mandati che evidentemente l'interessata non aveva mai ricevuto. L'Ufficio consigliò l'interessata a rivolgere una nuova richiesta sulla base della risposta data al Difensore civico. L'interessata non ha più dato notizie.

Analogamente, una cittadina ha chiesto il rimborso di una tassa automobilistica pagata due volte: il decreto è stato predisposto, ma l'Unità locale dell'Agenzia delle Entrate non è in grado di fare previsioni circa i tempi dell'effettivo rimborso per ... mancanza dei fondi necessari.

Anche in due altri casi l'Agenzia delle Entrate, dopo aver emesso l'ordine di rimborso di due crediti IRPEF di importo notevole, ha dovuto ammettere che la somma a rimborso sarà materialmente erogata quando ... saranno stanziati i relativi fondi!

Respinta, perché tardiva, la richiesta di un cittadino il quale lamentava danni alle vecchie pareti di un'autorimessa a suo dire causati dalla cattiva manutenzione di un muro di cinta di un'area demaniale.

Espropriazioni

Si segnala un solo caso degno di nota.

Il Difensore civico è intervenuto nei confronti dell'ANAS e della Prefettura per sollecitare la liquidazione dell'indennità di esproprio in un caso in cui il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza impediva ai proprietari di un terreno di utilizzarlo, in quanto non gli era stata resa nota la reale superficie oggetto

dell'esproprio. L'Anas ha prontamente risposto comunicando che sarà riconosciuto in tempi brevi un acconto sull'indennità che l'amministrazione stessa intende offrire.

Privacy

Si è rivolto al Difensore un cittadino che lamentava di aver ricevuto la notifica di un ricorso per separazione promosso dalla moglie mediante consegna del plico aperto a mani di un vicino di casa. Il Difensore ha dovuto prendere atto che, prima del 1.1.2004, data di entrata in vigore del D. Lgs. 196/2003 che ha riformato l'art. 137 c.p.c. prevedendo l'utilizzazione della busta chiusa e sigillata per la consegna degli atti notificandi a persona diversa dal destinatario, la notifica effettuata all'istante era corretta in base al diritto vigente.

Pensioni, rendite e benefici assistenziali

Un cittadino ha lamentato il ritardo nella ricostituzione della sua pensione, dovutagli a seguito di presentazione di certificato rilasciato dall'INAIL di riconoscimento dell'esposizione ad amianto per un periodo di più di dieci anni. L'INPS ha risposto affermando che il proprio Regolamento di Disciplina del diritto di accesso, emanato in virtù della L. 241/'90, prevede, per i provvedimenti di ricostituzioni delle pensioni, un tempo massimo di 180 giorni dalla presentazione della domanda.

Un cittadino ha chiesto al Difensore civico di intervenire per accelerare i tempi di erogazione dell'assegno di accompagnamento già riconosciuto dalla Prefettura ad un suo parente gravemente invalido. L'intervento ha prodotto l'effetto di accelerare la trasmissione della pratica dalla Prefettura all'INPS, ente pagatore.

Un assegno di incollocabilità, disposto dal Ministero della Difesa nel 1999, nel 2003 era rimasto ancora in attesa di essere liquidato a favore degli eredi del titolare. Alla richiesta di chiarimenti del Difensore l'INPDAP ha risposto di avere dato corso al pagamento degli arretrati.

Risposta negativa da parte dell'INPS a seguito di una domanda tendente ad ottenere il riscatto a fini pensionistici di un corso di aggiornamento frequentato da un cittadino negli anni '70: in allora non era prevista la possibilità di riscattare i corsi di aggiornamento professionale che, seppure trascritti sul libretto di lavoro, non fossero coperti da contribuzione obbligatoria.

Niente da fare anche per il caso di un cittadino che ha subito una forte decurtazione della sua rendita INAIL a causa di un errore di calcolo effettuato dall'ente, ma non prontamente rilevato dall'interessato. L'INAIL pur ammettendo l'errore e pur comunicando la cifra in ipotesi dovuta come differenza, ne ha eccepito la prescrizione. Al cittadino, che comunque era già in causa con un legale, non rimane che proseguire nell'azione avanti all'autorità giurisdizionale per la tutela dei suoi diritti soggettivi.

E' stata invece riliquidata dall'INPDAP, a seguito dell'intervento del Difensore, una pensione privilegiata ordinaria a seguito di una Sentenza del TAR.

Si è risolta positivamente una vertenza che contrapponeva un cittadino all'INPS per una questione di contributi per il nucleo familiare ai sensi della L. 448/1998 e del D.M. 306/1999. Al cittadino infatti spettava un'integrazione del contributo, inizialmente quantificato in misura errata e successivamente rideterminato e la questione era stata a lungo palleggiata tra il Comune e l'I.N.P.S.

Pare essersi risolta positivamente anche una questione che vedeva contrapposta una cittadina all'I.N.P.S. per un ritardo nella definizione di un indennizzo per la cessazione definitiva di un'attività commerciale. In attesa della definizione del complesso iter burocratico, all'interessata il Presidente del Comitato provinciale ha assicurato la liquidazione di un acconto sul dovuto.

Si è risolto invece solo con una promessa di accelerazione dell'iter burocratico l'interessamento svolto dal Difensore a favore di una cittadina che da troppo tempo attendeva la liquidazione di una pensione a suo favore a seguito del riconoscimento di un periodo di contributi figurativi per le discriminazioni subite all'epoca delle leggi razziali contro i cittadini ebrei.

Scuola

Lamentavano la perdita della loro insegnante di materie letterarie gli studenti di una terza liceo classico per effetto della riduzione del numero degli alunni e quindi per effetto della contrazione del numero di ore complessivo assegnate alla scuola. Gli studenti lamentavano che il sistema informativo del MIUR aveva elaborato i dati in modo da produrre risultati che gli studenti giudicavano diversi per situazioni analoghe. Gli studenti lamentavano perciò che "a causa di accidenti burocratici" essi venivano privati della continuità didattica. Il fatto veniva ripreso anche dalla stampa con un vivace scambio di battute tra gli studenti e le RSU. Al Difensore non è rimasto che prendere atto della risposta fornita dall'Ufficio scolastico regionale con cui veniva ribadito che la Direzione aveva dovuto tener conto, nella costituzione delle cattedre, di quanto stabilito dal sistema informativo del Ministero e che perciò la cattedra era stata regolarmente costituita.

E' stato richiesto l'intervento del Difensore in un caso assai spiacevole in cui, all'atto del pensionamento, un dipendente dell'amministrazione scolastica aveva ricevuto una sgradevole e risentita lettera di, per così dire, commiato. Nonostante le ripetute richieste di chiarimento inviate dal C.S.A. al Dirigente scolastico in questione ed i solleciti del Difensore, quel dirigente non ha mai fornito chiarimento alcuno circa il contenuto di quella lettera e circa l'auspicata conciliazione tra le parti.

Si segnala infine un solo caso in cui al Difensore Civico è stata chiesta la nomina di un Commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 da parte dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Il Difensore Civico ha dichiarato di non accogliere la richiesta posto che la norma non si applica alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.